

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**



**ASSEMBLEA STRAORDINARIA
BENEVENTO CAR CLASSIC CLUB**

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di Maggio alle ore 10,30 in Benevento via M. Pacifico, a seguito di regolare convocazione dell'assemblea straordinaria avente ad oggetto dell'O.d.G. : **"modifiche statutarie"**, si sono riuniti i sottoelencati soci:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Dr Gianluigi NENNA | Presente |
| 2. P.I. Giovanni GIOIOSO | Presente |
| 3. Sig. Augusto Andrea NENNA | Presente |
| 4. Sig. Vincenzo GIOIOSO | Presente |
| 5. Sig. Marialba NENNA | Presente |
| 6. Sig. Rosa LUPO | (Presente x Delega) |
| 7. Sig. Filomena TALAMO | (Presente x Delega) |

Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Territoriale di Benevento

23 GIU. 2020

Eseguita registrazione il

no. 1192

Mod. 3

Vol.

pagati €

esent. 6

Adempimento Art. 3 D.Lgs 14/3/2011 n. 20

Il Direttore

Il Funzionario
D'Arangelo

Viene nominato Segretario verbalizzante dell'assemblea Vincenzo Gioioso che accerta la presenza del quorum necessario (50%+1) per la regolarità dell'assemblea. Il Presidente quale portavoce della volontà del Consiglio Direttivo propone ai soci la parziale modifica in più parti degli **artt.1-3-4-6-13-14-15-16-17-18-19-20**, - modifiche rese necessarie per l'adeguamento alle disposizioni legislative imposte dal Codice del Terzo Settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di volontariato. A tal proposito si procede alla lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del Decreto Legislativo 3/7/2017 n.117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS. Dopo un breve dibattito l'integrazione della denominazione con le richiamate norme statutarie modificate vengono approvate con voto unanime dei presenti. Il presidente comunica che in qualità di legale rappresentante dell'Associazione provvederà senza indugio alla registrazione del verbale presso l'Agenzia delle Entrate chiarendo che il medesimo è esente da imposta di bollo ex art. 82 co. 5° D. Lgs. 3/7/2017 n.117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 co 3° del citato decreto legislativo. Non essendoci altro argomento all'O.d.G. l'assemblea viene chiusa alle ore 12,30.

Il Segretario

Vincenzo Gioioso

Il Presidente

Gianluigi Nenna



STATUTO

E.T.S. BENEVENTO CAR CLASSIC CLUB A.P.S.

Art.1 – COSTITUZIONE - (modificato) - Si costituisce la libera Associazione di Cultori, Possessori, Appassionati di Auto e Moto Storiche denominata "BENEVENTO Car Classic Club" acronimo: (BCCC); APS e ETS "associazione" con durata illimitata. Nome, logo ed acronimo sono specificati a tutela e salvaguardia dei relativi diritti d'autore. L'utilizzo della locuzione ENTE DEL TERZO SETTORE o dell'acronimo ETS sarà possibile alla data d'iscrizione nel RUNTS. Il presente Statuto predisposto dai Soci Fondatori viene approvato dal Consiglio Direttivo in carica che in prima convocazione assume anche le funzioni di Assemblea Generale dei Soci.

Art.2 – SEDE - L'Associazione ha sede legale ed operativa in Benevento via M. Pacifico ed opera sull'intero territorio Nazionale e Comunitario.

Art.3 – SCOPI – (modificato) - L'Associazione non ha scopi di lucro, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e successive modifiche (lett.f); - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett.i); - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett.k) - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett.t)

L'associazione, può svolgere suddette attività anche in collaborazione con gli enti ed organismi competenti, prefiggendosi la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo

e promozione in favore del territorio in cui opera. Essa si propone di riunire Cultori, Possessori, Appassionati di Auto e Moto d'epoca di presente o futuro interesse storico e collezionistico, si prefigge altresì di promuovere l'interesse per i medesimi, patrocinare ed organizzare pubbliche manifestazioni, raduni, convegni, esibizioni, esposizioni, mostre e simposi su tutto ciò che riguarda il motorismo storico. Nell'organizzazione dei suddetti eventi si propone di aderire ai dettami e criteri organizzativi dettati dall'A.S.I. o altri organismi pubblici di settore. Qualora torni utile ai fini sociali l'Associazione può aderire o federarsi con altre associazioni con scopi analoghi, attraverso apposita delibera della Assemblea generale dei soci da adottarsi su proposta dal Consiglio Direttivo.

- **Art.4 – SOCI – (modificato)** - Il numero di soci è illimitato, non può essere inferiore al minimo stabilito per legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Associazione una domanda che dovrà contenere: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica; dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale del presente Statuto, gli eventuali regolamenti nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; l'organo di amministrazione dell'Associazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere in ogni forma comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. Lo stesso Organo è tenuto entro 60 giorni a motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente articolo. Non sono ammesse ammissioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Vengono definite le seguenti tipologie di soci:

- SOCI FONDATAORI: coloro che sottoscrivono l'Atto Costitutivo assumendosi l'impegno economico e funzionale in esso definito,
- SOCI ORDINARI: coloro che a seguito di domanda ed accettazione sono in regola con il versamento della quota annuale e partecipano alle attività dell'Associazione,
- SOCI ONORARI: coloro che vengono insigniti dal Consiglio Direttivo con apposito atto deliberativo per particolari motivazioni pertinenti agli scopi dell'Associazione;

Il versamento della QUOTA ORDINARIA dà diritto alla partecipazione e voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie. In prima applicazione la quota Ordinaria viene stabilita in €25,00 per anno solare, fatta salva la possibilità di determinarne diversa entità in sede di Assemblea Ordinaria.

Gli associati hanno diritto di: eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, esaminare i libri sociali, essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento, frequentare i locali dell'associazione, partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, concorrere all'elaborazione ed approvazione del programma di attività, essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare lo statuto ed eventuali regolamenti interni vigenti, svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo oltre che gratuito, senza fini di lucro anche indiretti, versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

La decadenza del Socio con perdita dei diritti ad esso collegati si attua per:

- Desistenza e mancata partecipazione alla vita dell'Associazione, violazione delle norme statuarie, attività in contrasto con i fini perseguiti dall'Associazione o in contrasto con le norme Statutarie e Regolamentari,
- Comportamento offensivo ed indecoroso nei confronti dei Soci e degli Organi dell'Associazione,
- Morosità,
- Decesso.

L'associato può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni

dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione, in questo caso la volontà di recedere va comunicata in forma scritta all'Organo di amministrazione che dovrà adottare apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili; le somme versate per la quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili; gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.5 - ORGANI - Gli Organi dell'Associazione sono: **Assemblea dei Soci - Consiglio Direttivo - Presidente – Vice Presidente** – tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.6 – ASSEMBLEA DEI SOCI (modificato) – L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano e deliberante dell'Associazione, è costituita dai soci Fondatori ed Ordinari, si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed adempimenti e attività di competenza, previa convocazione da comunicarsi anche via sms, a ciascun socio almeno 10 giorni prima della data stabilita con indicazione del relativo ordine del giorno. La convocazione può avvenire mediante affissione nella sede sociale e comunicata oltre che via sms anche via mail o via internet;

L'assemblea in seduta ordinaria si ritiene valida in prima convocazione con la presenza del 50% + 1 dei soci, in caso di mancanza di tale numero si ritiene valida, in seconda convocazione determinata almeno un'ora dopo la precedente, in presenza di almeno tre soci; sono valide le deliberazioni votate dalla maggioranza relativa dei soci presenti, sia in prima che seconda convocazione. Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio tramite espressa delega scritta, ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe ad assemblea; le modalità di votazione saranno stabilite di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea, sentito il Consiglio Direttivo.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria in apertura dei lavori procede alla nomina del Presidente - moderatore e del Segretario per la verifica dei poteri, può altresì, se necessario, nominare fino a due scrutatori per le votazioni. L'assemblea può deliberare per:

1. Nominare o ampliare il Consiglio Direttivo,
2. Approvare il bilancio preventivo e consuntivo,
3. Proposte di modifica dello Statuto
4. Proposte del Consiglio Direttivo.

Per la modifica dello Statuto è necessario convocare l'Assemblea Straordinaria, la stessa è valida se convocata dal Consiglio Direttivo, con la presenza di almeno 2/3 dei soci in regola con la quota associativa, le deliberazioni sono validamente adottate con la maggioranza dei consensi dei presenti; in ogni caso non possono essere modificati gli scopi dell'Associazione di cui all'art 3. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art.7 – CONSIGLIO DIRETTIVO – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, opera in esecuzione dell'Assemblea dei soci per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 del presente statuto; esso è composto da almeno 5 membri così ripartiti: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere, in caso di necessità, su delibera dell'Assemblea, potranno essere attribuite nuove cariche; in caso di parità nelle deliberazioni prevale il voto del presidente. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno due membri di cui uno tra Presidente o Vice Presidente, le stesse vanno ratificate nel corso della prima Assemblea successiva. Il primo Consiglio Direttivo è costituito tra i SOCI FONDATORI e durerà in carica per i primi due mandati per poter consolidare l'Associazione e realizzare completamente la struttura operativa della stessa.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 anni, la sua composizione può essere confermata o rinnovata dall'Assemblea di soci; in caso di dimissioni o decesso di uno dei membri nel corso del mandato, lo stesso Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione individuando un socio che abbia dato la disponibilità e faccia parte dell'Associazione da almeno un anno; la sostituzione deve essere ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto (sms-mail) o orale, in ogni caso viene redatto verbale sottoscritto dai membri intervenuti nella riunione; le cariche in seno al Consiglio Direttivo possono ruotare ed assegnati dallo stesso Consiglio ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, in ogni caso tali deliberazioni dovranno esser ratificate nella prima riunione successiva dell'Assemblea. Al Consiglio Direttivo è demandata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione secondo gli indirizzi dell'Assemblea dei soci, esso è preposto alla concreta realizzazione degli scopi sociali, con particolare riferimento a:

- Predisporre e redigere insieme al Tesoriere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea dei soci,
- Programmare l'attività dell'Associazione nell'anno solare a breve e medio termine,
- Deliberare in ordine alle domande di ammissione di nuovi soci ed eventuali provvedimenti disciplinari o di espulsione da intraprendere,
- Fissare la data della convocazione e relativo ordine del giorno dell'Assemblea dei soci,

- Stilare ulteriori normative regolamentari dell'Associazione, se necessarie.

Art.8 - PRESIDENTE - Il Presidente assume la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei soci e di terzi, presiede e coordina l'attività dell'Associazione impartendo apposite deleghe operative all'occorrenza, sovrintende all'attività del Tesoriere delegato alla corretta tenuta della contabilità ed alla redazione del bilancio da presentare all'approvazione dell'Assemblea; rimane in carica per l'intero periodo del Consiglio Direttivo ed al pari dello stesso organo può essere sempre rieletto. Al Presidente è demandato il compito di aprire conti correnti bancari o postali con delega di firma per la ordinaria o straordinaria amministrazione, fatta salva la possibilità di delega / firma congiunta al Vice Presidente. Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci in seduta Ordinaria o straordinaria, convoca e presiede il Consiglio Direttivo coordinandone i lavori; in assenza/impedimento del Presidente l'Associazione è rappresentata con eguali poteri dal Vice presidente in carica.

Art.9 - PATRIMONIO - Le quote sociali corrisposte dai soci concorrono all'espletamento dell'attività per il conseguimento degli scopi sociali. L'esercizio finanziario annuale viene chiuso al 31 dicembre di ogni anno, entro novanta giorni dallo scadere dell'esercizio viene predisposto dal Tesoriere rendiconto consuntivo ed eventuale bilancio preventivo per l'esercizio successivo. Il consiglio Direttivo predispone relazione annuale sul bilancio successivo e preventivo che viene presentata all'Assemblea dei soci per l'approvazione. Il patrimonio dell'Associazione potrà esser costituito da eventuali beni mobili o immobili provenienti da libere erogazioni, lasciti, contributi elargiti da soggetti pubblici o privati, gli stessi dovranno essere utilizzati per il perseguimento degli scopi sociali, in caso di eccedenza di gestione potranno esser costituiti dei fondi di riserva.

Art. 10 - REGOLAMENTI E CARICHE - Il Consiglio Direttivo può stilare, all'occorrenza, regolamenti e norme comportamentali, organizzative e di sicurezza aggiuntive e disciplinari non in contrasto con il presente statuto, anche legate a singole iniziative.

Art.11 - CONSIGLIO DEI PROBI VIRI - Il Consiglio Direttivo può nominare Probi Viri due soci che abbiano dato la propria disponibilità, per le comprovate doti di rettitudine ed equilibrio dagli stessi posseduti, suddetta nomina deve essere ratificata dall'Assemblea dei soci.

Art. 12 - REVISORI DEI CONTI - Il Consiglio Direttivo può nominare, qualora se ne ravvisi la necessità o ciò sia previsto dalla legge uno/due revisori dei conti di gestione dell'Associazione, suddetta nomina deve essere ratificata dall'Assemblea dei soci.

Art. 13 – DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI – (modificato) Ai fini di cui al precedente art.10 l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 - Risorse economiche (modificato) - L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi ed attività di raccolta fondi nonché delle attività diverse da quelle d'interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore. Per le attività d'interesse generale prestate, l'associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 15 – Bilancio di esercizio (modificato) - L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, il rendiconto di cassa se ne ricorrono i presupposti, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o di una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nota integrativa al bilancio.

Art. 16 – Libri sociali (modificato) - L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, Tenuti a cura dello stesso organo. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: preventiva richiesta all'O. d. A. da evadere entro quindici giorni dalla ricezione; l'eventuale diniego deve essere comunicato per iscritto; avverso il diniego è ammesso ricorso entro trenta giorni su cui l'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Art. 17 Volontari (modificato) - I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità; la loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito senza alcun fine di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, la stessa non può essere in alcun modo retribuita, neppure dai beneficiari. Ai volontari è riconosciuto dall'Associazione

il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti delle previsioni di cui all'art. 17 del D. Lgv. 3/7/2017 n°117; sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro autonomo/subordinato o retribuito in altro modo dall'Associazione.

Art. 18 – Lavoratori (modificato) - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 19 – Scioglimento (modificato) – In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti/associazioni del Terzo settore la cui individuazione potrà essere demandata ad organi dell'Associazione cui lo statuto attribuisce la relativa competenza, oppure ad altre A.P.S. operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 20 – Rinvio – (modificato) - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi si applica quanto previsto dal D. Lgv. 3/7/2017 n°117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni e, per quanto compatibile, dal vigente Codice Civile.

Art. 21 - RISERVA DI COMPETENZA - Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'applicazione o interpretazione del presente statuto ed atto costitutivo sarà esclusivamente competente il Tribunale di Benevento.

L.C.S.

Dr. Gianluigi NENNA

P.I. Giovanni GIOIOSO

Vincenzo GIOIOSO

Augusto Andrea NENNA

Marialba NENNA

Rosa LUPO

Filomena TALAMO

Presidente

Vice Presidente

Socio fondatore

Socio fondatore

Socio fondatore

Socio fondatore

Socio fondatore

Gianluigi Nenna
Vincenzo Gioioso
Augusto Andrea Nenna
Marialba Nenna
Rosa Lupo
Filomena Talamo